

Sede legale: ORTONA Via Giovanni XXIII, 188
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it
Cell. 333 4662430



Il Presidente

Al Prefetto di Como
prefetto.prefco@pec.interno.it

per conoscenza: Al Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione
Segreteria Disciplinare
Prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Alla c.a. del Segretario Generale
Dott.ssa Paola Piraccini
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Como
Dott.ssa Anna INTROINI
dirigente.tribunale.como@giustiziacert.it

Al Coordinatore dei Giudici di Pace di Como
Dott.ssa Donatella Montanari
dirigente.tribunale.como@giustiziacert.it

Al Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Giudice di Pace di Como
Barbara Capotosto
gdp.como@giustiziacert.it

Lecco, 13 settembre 2017

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Como Barbara Capotosto e del Funzionario Amministrativo della Prefettura di Como dott. Vito Roberto Garra.
– **Dissenso dalle considerazioni del Prefetto.**

Nella Sua nota Prot. n. 545/1/17/Area III/C.T. del 31 luglio 2017 pari oggetto relativa al mio esposto del 03 giugno 2017 ho rilevato che, nonostante io abbia inviato l'esposto a

tutti gli Organi in indirizzo, Lei, invece, ha espresso le Sue inopportune considerazioni soltanto a me, mentre è giusto che anche gli altri destinatari dell'esposto debbano valutare il tenore non certo felice della Sua missiva; ed è per ciò che ho ritenuto opportuno allegarla alla presente.

Anch'io dissento su quanto rappresentato nella Sua missiva, che forse l'estensore deve avergliela fatta firmare durante una momentanea Sua *défaillance* in cui non era "compos sui" (è umano!); infatti, mentre mi aspettavo dal prefetto i provvedimenti di rito, l'estensore della missiva si è lasciato andare, invece, in considerazioni fuori luogo senza cognizione di causa che nulla hanno a che vedere con l'esposto da me inoltrato.

Le prefetture, contrariamente a quanto Lei sostiene, non sono in grado di rappresentare al giudice la propria posizione bensì quella dell'organo verbalizzante; la prova eloquente la fornisce proprio l'estensore della infelice missiva, laddove, in contraddizione con se stesso, assume che, *"attesa l'impossibilità di depositare le deduzioni dell'organo accertatore, chiedeva al giudice di poter rimandare la trattazione della causa all'udienza ordinaria di discussione"*. Come vede il funzionario prefettizio davanti al giudice altro non è che un nuncius ovvero un semplice portavoce dell'organo verbalizzante e a Como ne ruotano ogni mattina tre intorno ai giudici di pace senza necessità alcuna, posto che, non avendo alcuna conoscenza del codice della strada, per resistere in giudizio (*repetita jvant*) devono riportarsi necessariamente alle controdeduzioni dell'organo verbalizzante (evviva l'autonomia della prefettura, organo di eccellenza sulle propaggini periferiche della Pubblica Amministrazione di cui il Prefetto ha una posizione di supremazia anche si sensi dell'art. 11 comma 3 cds riguardo ai servizi di polizia stradale).

Raramente (quasi mai) le prefetture annullano un verbale senza il parere favorevole del verbalizzante. Il legislatore avrebbe fatto bene a non coinvolgere i prefetti nell'applicazione del codice della strada, posto che il funzionario prefettizio non può improntarsi ad esperto conoscitore delle insidie in esso nascoste, specialmente a fronte delle continue modifiche legislative ed il susseguirsi di mutamenti interpretativi giurisprudenziali e ministeriali da Lei evidenziati, per cui è auspicabile quantomeno l'abrogazione dell'art. 203 del codice.

E non è neanche vero che *"il funzionario delegato a stare in giudizio svolge l'imprescindibile e delicato compito di fornire al giudice il necessario supporto per una decisione che si attagli il più possibile al contenuto del testo legislativo; ciò è gravemente offensivo nei confronti del giudice e lesivo della indipendenza della magistratura, che, ad eccezione della Capotosto, non deve necessitare di supporti da chicchessia, men che meno*

da soggetti ignoranti in subiecta materia come i funzionari prefettizi. Giovi ricordarLe che il giudice è soggetto alla legge e, quindi, gode dell'unico supporto di quest'ultima. La prova eloquente di quanto testé argomentato l'ha fornita proprio il funzionario Garra, che, a fronte di un verbale sbagliato della Polstrada di Como, sconfessato da quattro sentenze di merito e da altrettanti verbali della Polstrada di Bergamo, Alessandria, Sondrio e Milano, privo della benché minima conoscenza in subiecta materia e non all'altezza, quindi, di eccepirne l'illegittimità, per nulla ispirandosi, come Ella vuole contrabbandare nella missiva, al massimo rispetto anche del ruolo della parte ricorrente, nella considerazione che un autista senza patente non poteva lavorare e che una impresa subiva un danno di 500 euro al giorno, non solo non si è presentato all'udienza ma ha proposto al giudice di rimandare la trattazione della causa all'udienza ordinaria di discussione; è incredibile come costui, confondendo la terra da scavo con il carico indivisibile, abbia cercato così a cuor leggero di influenzare il giudicante che *"il ricorrente avrebbe dovuto chiedere una specifica autorizzazione in carta legale almeno 15 giorni prima della data stabilita per il trasporto"*, traendo così in inganno la Capotosto che già spiccava per la sua ignoranza. Ma la prova altrettanto eloquente, ad abundantiam, l'ha fornita l'estensore della Sua missiva, laddove ha ritenuto doveroso rappresentare che *"il particolare tecnicismo della norma sanzionatoria applicata dalla Polizia Stradale, relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali, avrebbe impedito a chiunque si fosse trovato dinnanzi alla medesima fattispecie di prendere posizione nell'uno o nell'altro senso, in assenza della trasmissione degli atti da parte dell'organo accertatore e della redazione delle relative motivate controdeduzioni"*; rebus sic stantibus, non mi dispiacerebbe sapere allora qual è quel necessario imprescindibile e delicato supporto che, secondo Lei, il funzionario fornisce al giudice anche nel massimo rispetto della parte ricorrente. E che dire del supporto dell'organo verbalizzante, se si considera che il ricorso di cui quest'ultimo ha chiesto il rigetto è stato, invece, accolto e il verbale annullato da altro **GdP SAPIENS**.

Se è vero come è vero che il GdP ignorante, a torto, non aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'atto opposto, anche per la particolare gravità della violazione contestata, e inizialmente non ne sospendeva l'efficacia, perché il funzionario Garra non ha esercitato quel tanto da Lei esaltato *"imprescindibile e delicato compito di necessario supporto al giudice"*? Egli era l'unico che avrebbe dovuto prospettare al GdP ignorante la necessità della sospensione dell'atto opposto, mentre, invece, con altrettanta ignoranza e disinvoltura ha fatto "pollice verso".

Nella mia pluriennale attività di rappresentanza legale delle parti ricorrenti in migliaia di cause ho registrato una miriade di vittorie e mai le prefetture hanno ammesso gli errori dell'organo verbalizzante, chiedendo, invece, al giudice sempre il rigetto del ricorso con la seguente frase di stile: *"alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall'organo accertatore, al quale questa autorità rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto"*. Ogni altra Sua considerazione, che vuole essere una reprimenda intesa a far cadere in piedi il funzionario Garra, gliela restituisco perché quanto già espresso basta e avanza; Le conviene spegnere le luci e rimettersi alle decisioni degli Organi in indirizzo, semmai verranno adottate, su questa vicenda, visto che l'ha già complicata non poco.

Egregio Signore, dall'esame della Sua missiva si evince chiaramente come Lei sia andato fuori tema ed il voto è zero; ho il sospetto che non abbia letto il mio esposto, limitandosi a firmare una lettera che l'estensore sprovvedutamente Le ha messo sulla scrivania; l'esposto è giusto, obiettivo e soprattutto coraggioso, per cui non teme reprimende di sorta che restituisco al mittente e Lei ha perso un'ottima occasione per tacere; dire che un funzionario è ignorante in una determinata materia, se è vero, non può e non deve essere offensivo, posto che tutto il genere umano è ignorante di ciò che non sa, né deve essere gravemente lesivo dell'immagine e dell'onorabilità dell'istituzione prefettizia, posto che esistono fior di ignoranti ancorché ladri e disonesti in altre istituzioni ben più importanti delle prefetture dove immagine e onorabilità purtroppo rimangono sempre fiori all'occhiello e dove campeggia ancora con disinvoltura il titolo di onorevole; Lei, invece, può stare tranquillo e continui pure a non dubitare della esperienza e professionalità del dott. Garra, perché la sua ignoranza è stata appena sfiorata, posto che la gravità del comportamento in danno della parte ricorrente risiede tutta nel Giudice Barbara Capotosto, cui il funzionario ha ritenuto di adeguarsi supinamente, posto che il coraggio non è in vendita (Don Abbondio docet). Costui sarebbe stato estraneo al mio esposto se non si fosse adagiato alla ignoranza, presunzione, arroganza, disinvoltura, delirio di onnipotenza, cattiveria e disonestà intellettuale del GdP Barbara Capotosto, giudice onorario attaccato alla magistratura togata con lo scotch senza aver partecipato ad alcun concorso, che si atteggiava a giudice togato, snobbando i propri colleghi, anche dello stesso Ufficio, di cui, sfrontatamente e senza alcun ritegno, al cospetto della parte ricorrente dice di non fidarsi; è incredibile come costei possa sedere ancora in quell'Ufficio, dal momento che non è nuova a comportamenti di tal guisa anche e soprattutto nei confronti degli avvocati che per motivi di natura deontologica preferiscono ingoiare.

Si discute di un giudice che amministra la giustizia per principio, che, in dispregio della normativa vigente, anziché ordinare la sospensione del verbale con decreto pronunciato fuori udienza, inaudita parte resistente, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01-09-2011, n. 150, irresponsabilmente e, a suo dire, "**per principio**", a differenza dei suoi colleghi, non sospende **mai** "inaudita altera parte", a nulla rilevando l'evidente esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; per costei il Parlamento, anziché legiferare, ha starnutito.

Il comportamento della GdP ignorante ha permesso che l'autista scontasse illegittimamente i 15 gg della sanzione accessoria della sospensione della patente e alla proprietaria è stata restituita la carta di circolazione dal Giudice Elisabetta Reitano, **GdP SAPIENS**, dopo avere scontato illegittimamente 16 giorni su 30 la sanzione accessoria.

Il magistrato onorario deve esercitare le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e deve rispettare la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni (**art. 20 d.lgs. n. 116/2017 sulla riforma della magistratura onoraria**), comportamenti che la Capotosto impunemente non pratica.

Grazie alla disonestà intellettuale della GdP ignorante l'autista ha avuto un danno di € 3.000,00 e la proprietaria del veicolo un danno di € 8.000,00; il ricorso, destinato, con la GdP ignorante, a sicuro rigetto, grazie al mio esposto, **anche se non è stato di Suo gradimento**, è stato assegnato al Giudice Falcone, **GdP SAPIENS**, il quale lo ha accolto, annullando il verbale opposto; ma i danni chi li paga?

E questo, prima del giudice, lo avrebbe dovuto sapere il dott. Garra, della cui esperienza e professionalità Lei non ha alcun dubbio.

Ho comandato la Polizia Municipale di Lecco per 30 anni e quando l'agente sbagliava ero io ad incitare l'utente a proporre ricorso da inviare alla prefettura con parere favorevole all'accoglimento e questa, se l'estensore della Sua missiva non lo sa, si chiama onestà intellettuale e professionale; ad majora.

Per saperne di più prenda visione del fascicolo RG 1984/2016, prossima udienza 25/09/2017 davanti al GdP Dina Bianchi con il funzionario Alogna dopo che la Capotosto si è astenuta a seguito del mio esposto e soprattutto dica ai Suoi Dirigenti di leggere bene prima di rispondere.

IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)

